



**PARERI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**  
**IN MATERIA DEONTOLOGICA**  
**RAPPORTI CON IL CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA**

\* \* \*

19 dicembre 2016

Rilevato che nel nuovo testo dell'art. 57 C.D. (rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione) non è stato riprodotto il III comma del previgente art. 18 C.D. che consentiva all'avvocato, previa comunicazione all'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome o di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche; considerato che pertanto la prescrizione, la quale già consentiva quel comportamento, appare ormai assorbita dalle nuove norme in materia di divieto di accaparramento della clientela (art. 37 C.D.), di corretta informazione (art. 35 C.D.) e dalle prescrizioni generali (art. 9 C.D.); tanto premesso, il consiglio ritiene che, ai sensi dell'art. 18 C.D. e fermi i principi di equilibrio, sobrietà e misura, sia consentito all'avvocato partecipare ad un'iniziativa avente contenuto giuridico, purché la stessa non si risolva in un'attività di consulenza, dovendo viceversa avere per oggetto questioni di carattere generale e fatto salvo il rispetto dei generali doveri di dignità e di decoro e del rigoroso divieto di accaparramento della clientela, così che debba essere evitata ogni enfaticizzazione delle proprie capacità professionali.

\* \* \*

23 gennaio 2017

Non versa in conflitto di interesse rilevante ai sensi dell'art. 24 del codice deontologico il difensore di persona sottoposta ad indagine per il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, aventi ad oggetto una quota del corrispettivo previsto in una convenzione tra il destinatario delle fatture e un comune, nel caso in cui il collega avvocato di studio del difensore abbia patrocinato civilmente il medesimo ente, atteso che persona offesa dal reato contestato è solo l'erario e il comune non è in ogni caso portatore di alcun interesse configgente con la posizione dell'indagato.

\* \* \*



13 marzo 2017

Il quinto comma dell'art.24 del codice deontologico forense specifica che il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgono ad avvocati che esercitano negli stessi locali e collaborano professionalmente in maniera non occasionale.

L'interpretazione dell'articolo 24 del codice deontologico impone di dare rilievo più che alla forma giuridica, mediante la quale ha luogo la collaborazione tra colleghi, al fatto materiale della collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre a dubitare dell'autonomia di determinazione dei professionisti.

E' quindi da ritenere deontologicamente rilevante la condotta dell'avvocato che ponga in essere una situazione di conflitto, anche solo potenziale, nei confronti della parte da lui assistita o che comunque possa ingenerare nei terzi il semplice sospetto di un comportamento non improntato ai canoni di una assoluta correttezza.

\* \* \*

13 marzo 2017

Non viola l'art. 24 del codice deontologico forense l'avvocato che, avendo assistito un creditore nel promuovere la causa di opposizione allo stato passivo del fallimento ex art. 98/99 L.F., causa giunta già a conclusione, assista successivamente un amministratore o un sindaco convenuto in giudizio in azione di responsabilità ex artt.2392, 2393 e 2407 c.c. dal medesimo fallimento; richiamato il principio di indipendenza dell'avvocato di cui all'art. 9 codice deontologico forense, sussiste infatti a carico dell'avvocato l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale solo quando questa possa determinare un conflitto anche solo in termini potenziali con gli interessi della parte assistita in precedente o altra controversia, ipotesi che invece non è ravvisabile nel caso in esame.

\* \* \*

27 marzo 2017

E' corretta sotto il profilo deontologico la condotta dell'avvocato che, nel comunicare al cliente la rinuncia al mandato, lo informa che tutti i documenti da questo rilasciati per lo svolgimento dell'incarico sono a sua disposizione presso lo studio del legale.

\* \* \*

8 maggio 2017

E' lecito il comportamento dell'avvocato che rifiuti di adempiere all'ordine di esibizione del giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di produrre un documento ricevuto dal cliente o dalla parte assistita ai fini dell'espletamento di un mandato professionale, essendo tale documento oggetto dell'obbligo di segreto professionale, in conformità a quanto disposto dagli artt. 118 c.p.c., 200 c.p.p. e 6 legge sull'ordinamento della professione forense.

\* \* \*



8 maggio 2017

Nello svolgimento di un incarico professionale di assistenza stragiudiziale o difesa in giudizio di un condominio, l'avvocato è tenuto ad informare sia l'amministratore sia i singoli condomini, ogni qualvolta ne facciano richiesta, sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e dei documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso, con la sola eccezione della corrispondenza riservata scambiata con i colleghi (ai sensi dell'art.48 codice deontologico forense).

\* \* \*

15 maggio 2017

E' lecito il comportamento dell'avvocato, al quale, dopo la sentenza di primo grado, sia stata fatta cessione dal cliente del credito relativo alle spese liquidate in pagamento del compenso dovutogli per la rappresentanza e difesa nel giudizio, purché non vi sia espressa impugnazione sul capo relativo alle spese in caso di appello avverso detta sentenza.

\* \* \*

E' da ritenersi compatibile con l'esercizio della professione forense e con l'iscrizione all'Albo, la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di consigliere di una società commerciale, solamente nell'ipotesi in cui tale funzione involga compiti meramente interni, limitati al concorso nella formazione della volontà dell'organo collegiale senza attribuzione di alcuna delega di natura gestoria.

L'avvocato che rivesta la carica di consigliere d'amministrazione di una società deve astenersi dall'assumere incarichi di consulenza stragiudiziale o di assistenza in giudizio da parte della società di cui è consigliere, a tutela dei principi di indipendenza, dignità e decoro della professione, nonché del divieto di svolgere attività che possano determinare un conflitto di interessi con la parte assistita.

\* \* \*

12 giugno 2017

Viola l'art. 24 del codice deontologico forense l'avvocato che promuove, per conto di un cliente creditore procedente, una procedura esecutiva presso terzi allorquando il terzo pignorato sia esso stesso cliente dell'avvocato. Sussiste infatti un conflitto di interessi evidente e concreto tra la posizione del terzo pignorato e la posizione del creditore. Richiamati il principio di indipendenza dell'avvocato di cui all'art.9 del codice deontologico forense ed il dovere di fedeltà di cui all'art.10 del codice deontologico forense, sussiste infatti a carico dell'avvocato l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto anche solo in termini potenziali con gli interessi della parte assistita in altra procedura, considerato che in tale ipotesi si paventa un pregiudizio per la garanzia di sostanziale difesa di entrambi i clienti.



\*\*\*

26 giugno 2017

Integra un'ipotesi di condotta sanzionata dall'art. 24 codice deontologico forense il comportamento dell'avvocato che assuma l'incarico di assistenza, ancorché stragiudiziale, in favore di una parte già sua avversaria in controversia giudiziale pendente, sussistendo nel caso un conflitto di interessi evidente, attuale e concreto; integra un'ipotesi di violazione del dovere di fedeltà di cui all'art.10 codice deontologico forense la condotta dell'avvocato che, al fine di assumere incarichi nell'interesse di una parte sua avversaria in altro giudizio, rinunci alla difesa nell'interesse del proprio assistito.

\*\*\*

Visto il disposto dell'art. 34 codice deontologico forense, in presenza di revoca dell'incarico, l'avvocato può legittimamente agire in giudizio nei confronti di clienti per il pagamento delle prestazioni professionali effettuate sino alla revoca del mandato.